

REGOLAMENTO DI EROGAZIONE DELLA FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI

TITOLO I

Ambito di applicazione

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 7 comma 1 dello Statuto, disciplina le modalità attuative degli scopi statutari della Fondazione Banco di Napoli, prevedendo i criteri di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare al fine di assicurare la trasparenza delle attività, la motivazione delle scelte, la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi, in conformità ai principi della Carta delle Fondazioni, approvata, il 4 aprile 2012, dall'Assemblea dell'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) e del Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015.

Art. 2 Ambito territoriale

1. La Fondazione persegue fini di interesse sociale e di promozione dello sviluppo economico e culturale nelle regioni meridionali non insulari (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia); può operare anche nelle restanti regioni d'Italia e, per straordinarie esigenze, anche all'estero.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:

- a) per "erogazione" qualsiasi finanziamento diretto o indiretto, in danaro o in natura, effettuato dalla Fondazione, per la realizzazione di progetti nei propri settori d'intervento, a favore di altri soggetti pubblici o privati;
- b) per "progetto" qualunque forma di attività, comunque organizzata, da svolgere nei settori d'intervento della Fondazione e destinata a produrre risultati in un arco temporale determinato;
- c) per "iniziativa" qualunque idea o forma di attività, non strutturata, diretta al perseguimento di un obiettivo determinato rientrante nelle finalità della Fondazione;
- d) per "bando" l'invito pubblico a presentare iniziative e progetti, entro finestre temporali definite e con ambiti e regole specifiche individuate nello stesso avviso di Bando;
- e) per "altri soggetti" o "soggetti terzi" o "terzi" i soggetti estranei alla Fondazione. Tra questi non rientrano i soggetti, anche non societari, legati alla Fondazione da vincoli di

carattere patrimoniale e organizzativo, tali che la loro attività ne risulti indirizzata in modo sostanziale.

Art. 4

Principi generali

1. La Fondazione persegue i propri scopi:

- a) mediante il finanziamento di iniziative e progetti propri da realizzare anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
- b) sostenendo iniziative e progetti promossi da terzi nell'ambito dei settori di intervento istituzionale della Fondazione.

2. La Fondazione opera esclusivamente nei settori statutariamente definiti della ricerca scientifica e tecnologica; dell'educazione, istruzione e formazione; dell'arte, attività e beni culturali; del volontariato, filantropia e beneficenza.

TITOLO II

Destinatari e modalità di intervento

Art.5

Soggetti destinatari

1. La Fondazione può disporre erogazioni esclusivamente a favore di soggetti che dispongono dei requisiti di cui al presente articolo, quelli previsti dalla legge, quelli tempo per tempo dettati dall'Autorità di vigilanza di cui all'art. 2, comma 1, lett. i) della legge 23 dicembre 1998, n. 461 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I soggetti destinatari devono in ogni caso:

- a) perseguire scopi di utilità sociale o di promozione dello sviluppo;
- b) operare stabilmente nei settori di intervento della Fondazione ed in particolare in quelli ai quali è rivolta l'erogazione;
- c) non avere finalità di lucro. L'assenza di finalità lucrative deve essere sancita attraverso il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge; nonché mediante l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente senza fini di lucro o per fini di pubblica utilità;
- d) essere organizzati e formalmente costituiti, per atto pubblico o registrato o per scrittura privata autenticata, comprovare le loro esperienze, competenze, professionalità, reputazione, capacità di partnership e dare prova di essere in grado di perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi delle iniziative proposte.

3. Possono essere accolte richieste da enti o comitati privi delle caratteristiche indicate esclusivamente per iniziative ritenute particolarmente rilevanti a giudizio del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 **Soggetti esclusi**

1. Non sono ammesse erogazioni:

- a) dirette o indirette, a favore di enti con fini di lucro;
- b) destinate a persone fisiche, con l'eccezione delle erogazioni sotto forma di premi, borse di studio o di ricerca e di quelle a supporto degli indigenti;
- c) destinate a partiti e movimenti politici, a organizzazioni sindacali o di patronato e di categoria, ad ordini professionali;
- d) destinate a soggetti che mirano a limitare la libertà o la dignità dei cittadini, a promuovere forme di discriminazione o che comunque perseguono finalità incompatibili con quelle della Fondazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione potrà individuare, nell'ambito dell'avviso pubblico, eventuali ulteriori cause di esclusione delle richieste, al fine di accrescere l'efficacia degli interventi.

Art. 7 **Impegni pluriennali**

1. La Fondazione può assumere impegni pluriennali, comunque contenuti nell'arco di un triennio.

L'erogazione delle quote annuali successive alla prima è effettuata sulla base degli stati di avanzamento del progetto, positivamente valutati su documentate relazioni.

2. Proroghe del termine per la realizzazione dei progetti possono essere concesse solo sulla base di precise motivazioni e, di norma, non più di una volta.

Art. 8 **Modalità di intervento**

1. Per il perseguimento delle finalità istituzionali ed al fine di rendere più incisiva ed efficace la propria azione, la Fondazione, oltre all'attività erogativa gestita mediante adesione alle richieste di erogazione, promuove programmi specifici costituiti da finanziamenti a progetti, preferibilmente propri. Per ciascun programma specifico di attività della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione precisa, coerentemente con le indicazioni ricevute dal Consiglio Generale, gli obiettivi peculiari da perseguire, le linee guida dell'attività erogativa e dell'attività progettuale svolta direttamente dalla Fondazione, le modalità di azione della Fondazione e l'ammontare delle risorse disponibili.

2. Per lo svolgimento dell'attività erogativa relativa a ciascun programma specifico di attività, la Fondazione può predisporre uno o più bandi di erogazione.

3. La Fondazione nell'ambito dei programmi specifici di attività, può anche predisporre "progetti propri", eventualmente da realizzare con il coinvolgimento di soggetti esterni determinati, anche nelle fasi di coprogettazione.

4. La Fondazione può, altresì, finanziare iniziative e progetti proposti, anche al di fuori dei

programmi specifici, da soggetti terzi, non legati ad essa da vincoli di carattere patrimoniale ed organizzativi.

TITOLO III

Modalità operative

Art. 9

Modalità di accesso alle erogazioni

1. Per le erogazioni previste dalla Fondazione nei vari settori di intervento e non disciplinate da bandi specifici, le richieste dovranno essere formalizzate da parte dei soggetti interessati compilando un apposito modulo on-line disponibile sul sito della Fondazione (www.fondazionebanconapoli.it).

Coloro i quali intendano accedere ai contributi sulla base di un bando di erogazione pubblicato dalla Fondazione, devono farne richiesta nelle forme e nei termini previsti dal bando medesimo, pena l'impossibilità di essere ammessi alla fase dell'istruttoria.

2. Tutte le richieste devono essere corredate da un piano finanziario previsionale e da una relazione contabile dai quali sia possibile evincere con chiarezza l'entità delle diverse categorie di spese che si prevede coprire con i fondi richiesti alla Fondazione e con quelli eventualmente ottenuti da altri finanziatori.

3. In caso di accoglimento della richiesta di intervento, su decisione insindacabile degli Organi della Fondazione, il contributo assegnato potrà essere totale o anche parziale, rispetto all'importo richiesto.

4. Le richieste non corredate della necessaria modulistica e della documentazione richiesta dalla Fondazione non verranno esaminate.

5. Ciascun beneficiario ha l'obbligo di utilizzare il logo della Fondazione per il materiale pubblicitario e divulgativo dell'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo.

TITOLO IV

Istruttoria, criteri di valutazione, erogazione, monitoraggio

Art. 10

Criteri di valutazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, pur nella più ampia discrezionalità, osserverà, nella procedura di valutazione e di selezione delle richieste di contributo, i seguenti criteri generali:

- a) le caratteristiche dei soggetti richiedenti;
- b) la coerenza interna del progetto, avendo riguardo ai mezzi utilizzati in relazione agli obiettivi perseguiti;

- c) l'originalità del progetto e la sua capacità di perseguire in modo efficiente ed efficace i fini verso cui è diretta l'erogazione;
- d) l'esistenza di altri finanziamenti e la loro consistenza;
- e) il grado di incidenza sul territorio di operatività della Fondazione;
- f) la qualità e la coerenza del piano finanziario;
- g) la completezza della documentazione fornita;
- h) il livello di visibilità assicurato alla Fondazione in tutte le fasi dell'iniziativa.

Art. 11 Delibera delle erogazioni

1. L'Organo deputato a deliberare la concessione di contributi finanziari è il Consiglio di Amministrazione che, sulla base dell'istruttoria preparata dagli Uffici, delibera sull'ammissibilità dell'erogazione, fissando le modalità esecutive ritenute più idonee ad assicurare l'efficacia degli interventi rispetto ai fini istituzionali della Fondazione.
2. Salvo il caso in cui la domanda sia manifestamente carente degli elementi richiesti, ogni decisione sul rifiuto del contributo resta riservata al Consiglio di Amministrazione.
3. Le decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in ordine alle richieste pervenute ed esaminate sono insindacabili.

Art. 12 Comunicazione delle decisioni

1. Ogni decisione, positiva o negativa, assunta in ordine alle richieste di contributo dal Consiglio di Amministrazione, viene comunicata al richiedente.
Non sussiste alcun obbligo di comunicare le motivazioni del rigetto delle richieste al richiedente, il quale non potrà avanzare alcun diritto o pretesa in relazione al rigetto stesso.

Art. 13 Modalità di erogazione

1. Il Direttore Generale sovrintende alle procedure di erogazione successive alla deliberazione e assicura che le decisioni siano attuate con puntualità e completezza.
2. Le modalità di erogazione sono determinate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, o dal Presidente su mandato del medesimo organo, in base alle caratteristiche specifiche dell'iniziativa e/o del progetto da finanziare ed alla sua durata; devono essere, inoltre, precisate nella lettera di comunicazione relativa alla decisione.
3. Le erogazioni sono effettuate, preferibilmente, mediante bonifico bancario sul conto corrente del soggetto beneficiario, salvo esplicita deliberazione di utilizzo di una forma diversa. In ogni caso, non sono consentite modalità di corresponsione che non permettano la tracciabilità dei pagamenti.

Art. 14
Monitoraggio e valutazione dell'attuazione dei progetti

1. L'effettuazione dell'erogazione obbliga il soggetto destinatario ad inviare alla Fondazione, a conclusione del progetto, una relazione dettagliata sulla sua realizzazione, sui risultati ottenuti, nonché una rigorosa rendicontazione delle spese sostenute con allegate le fatture e/o i giustificativi delle stesse.
2. Il Consiglio di Amministrazione può affidare ad uno o più dei componenti del Consiglio Generale l'incarico di verificare, eventualmente con l'ausilio di esperti, la realizzazione del progetto da parte del soggetto che ha ricevuto i fondi.
3. La verifica comporta il controllo sul puntuale rispetto del progetto presentato nelle sue diverse fasi di attuazione. A tal fine, gli incaricati della Fondazione hanno facoltà di chiedere informazioni al soggetto che ha ottenuto l'erogazione nonché di visitare i luoghi in cui il progetto viene realizzato, previo accordo con il soggetto medesimo.
4. A conclusione del progetto e, comunque, in ogni momento in cui lo ritengano necessario, l'incaricato o gli incaricati della Fondazione presentano una relazione sulla sua attuazione al Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della relazione presentata dal soggetto beneficiario.

Art. 15
Revoca dei contributi

1. La Fondazione, previa deliberazione degli Organi competenti, revoca l'assegnazione delle risorse qualora:
 - a) si accertino motivi che inducano a ritenere non possibile la realizzazione o la continuazione del progetto o del sostegno;
 - b) si accerti, dall'esito della verifica della rendicontazione, l'uso non corretto dei fondi erogati; in questo caso la Fondazione potrà in qualsiasi momento disporre l'interruzione della contribuzione e richiedere la restituzione delle somme già eventualmente versate;
 - c) si accerti che, a diciotto mesi dalla comunicazione della concessione del contributo, il progetto non sia stato realizzato, salvo giustificato motivo che la Fondazione valuterà;
 - d) si accerti che il soggetto beneficiario non abbia dato seguito ai contenuti del progetto proposto ovvero alle eventuali indicazioni della Fondazione per la sua realizzazione.
2. Nel caso di contributi pluriennali è richiesta una relazione, per ciascuna annualità; il mancato rispetto dei programmi individuati comporta anche la decadenza dalla fruizione dei finanziamenti per le annualità successive.

TITOLO V

Pubblicità istituzionale

Art. 16 Pubblicità

1. L'attività erogativa della Fondazione, compresi i bandi e le altre comunicazioni ad essa connesse, sono pubblicati sul sito internet della Fondazione.